



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 101 del 20 dicembre 2013**

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Indirizzi generali
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Piano per la raccolta integrata dei rifiuti
- Art. 6 Classificazione dei rifiuti
- Art. 7 Rifiuti assimilabili agli urbani
- Art. 8 Entrate servizio rifiuti

TITOLO II

Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati e della raccolta differenziata

- Art. 9 Definizione e criteri generali di conferimento
- Art. 10 Competenze del Comune
- Art. 11 Competenze del gestore
- Art. 12 Modalità di raccolta
- Art. 13 Gestione delle raccolte differenziate
- Art. 14 Luogo di detenzione dei rifiuti
- Art. 15 Raccolta domiciliare "Porta a Porta"
- Art. 16 Aree di espletamento del pubblico servizio e organizzazione della raccolta
- Art. 17 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 18 Raccolta Porta a porta del rifiuto indifferenziato
- Art. 19 Raccolta differenziata Porta a Porta dell'organico
- Art. 20 Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
- Art. 21 Compostaggio domestico
- Art. 22 Raccolta differenziata Porta a Porta della plastica
- Art. 23 Raccolta differenziata Porta a Porta della carta Art. 24 Raccolta differenziata Porta a Porta del cartone
- Art. 25 Raccolta differenziata mediante contenitori stradali del vetro
- Art. 26 Raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuto
- Art. 26.bis Centro di Raccolta (Ex Stazione Ecologica)
- Art. 26.ter Centro di Raccolta Rifiuti Temporaneo Week-end
- Art. 27 Conferimento e raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi
- Art. 28 Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 29 Raccolta e trasporto
- Art. 30 Recupero e smaltimento

TITOLO III

Recupero di materiali, di energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

- Art. 32 Recupero di materiali e di energia
- Art. 32 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi
- Art. 33 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 34 Incentivi ed agevolazioni
- Art. 35 Attività del volontariato
- Art. 36 Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici e olio minerale

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 37 Definizione

Art. 38 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterniArt. 39

Gestione delle aree verdi pubbliche

Art. 40 Gestione del servizio di spezzamento e lavaggio stradeArt. 41

Cestini portarifiuti

Art. 42 Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.Art. 43 Gestione dei rifiuti cimiteriali

TITOLO V

Disposizioni particolari

Art. 44 Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

Art. 45 Terreni non edificati

Art. 46 Aree occupate da mercati

Art. 47 Aree occupate da pubblici esercizi

Art. 48 Carico e scarico merci

Art. 49 Aree pubbliche occupate da cantieri

Art. 50 Manifestazioni pubbliche

Art. 51 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Art. 52 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

TITOLO VI

Controlli, sanzioni e disposizioni varie

Art. 53 Controllo e procedimento sanzionatorio

Art. 54 Sanzioni specifiche

Art. 55 Divieti e obblighi

Art. 56 Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

Art. 57 Disposizioni diverse

TITOLO VII

Varie

Art. 58 Osservanza di altre disposizioni

Art. 59 Entrata in vigore

Allegato A) Sanzioni per il mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte “porta a porta”

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Oggetto del presente Regolamento è la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, prodotti nel territorio comunale.

Il presente regolamento, nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 6 settembre 1999 n. 25 e dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni:

- 1) disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati;
- 2) determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, svolto in modo da favorire il recupero dei materiali;
- 3) prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani in forma temporanea.

Il Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento all'art. 198, e disciplina:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria del territorio e dell'ambiente, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/06 nonché dal D.P.R. 254/2003;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06;
- f) i modi atti ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- g) la garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- h) il nuovo servizio che prevede la raccolta separata delle frazioni relative a: indifferenziati, organici, carta, plastica, vetro, alluminio, metalli, indumenti, sfalci e frazioni particolari di indifferenziato oltre a farmaci e pile, ingombranti e RAEE;
- l) le norme atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D. Lgs. 152/2006, in recepimento delle Direttive Europee.

Il Gestore, così come definito al successivo art. 4 effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento in regime di esclusiva nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

Il Gestore:

- a) nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si può avvalere previo accordo con il Comune della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- b) può istituire nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

L'esclusiva non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 199, comma 12 del D.Lgs. 152/06 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- d) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto del D. Lgs. 152/06;
- e) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- f) ai materiali esplosivi in disuso;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- h) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i) al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- j) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'art. 183, comma 1, lettera z);
- k) ai sistemi d'arma, ai mezzi, ai materiali e alle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa, nonché alla gestione dei materiali e dei rifiuti e alla bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06;
- l) ai materiali e alle infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;
- m) ai materiali lapidei derivanti da operazioni di intervento edilizio, in quanto oggetto di conferimento in discariche apposite;
- n) ai rifiuti non suscettibili di essere classificati come rifiuti solidi urbani per qualità o quantità.

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune di Casalecchio di Reno nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle di seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, ove la legge lo imponga, del gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino dovrà ricevere da parte dell'Amministrazione Comunale, adeguato supporto, per superare eventuali difficoltà legate alle modifiche delle modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda i rifiuti non contemplati nel presente atto, si rimanda alle vigenti norme di legge.

Art. 2

Finalità

Il Regolamento è finalizzato a dettare criteri volti a:

- a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) favorire e promuovere la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali riciclabili fin dalla fase del conferimento da parte dei produttori di rifiuti;
- c) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
- d) definire gli indirizzi generali per la raccolta differenziata improntandosi ai principi di risparmio energetico, al minor consumo delle risorse naturali ed al miglioramento delle condizioni ambientali locali, anche attraverso azioni che promuovono il senso civico della cittadinanza

Art. 3

Indirizzi generali

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida organica dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.
- d) riduzione progressiva del rifiuto indifferenziato e contestuale aumento delle frazioni differenziate con il fine di conseguire obiettivi di riciclo e recupero posti dalla norma nazionale di recepimento delle direttive dell'U.E.

Art. 4

Definizioni

Nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Accordo Tecnico-Prestazionale: il documento che declina tra ATERSIR, Comune e Gestore i rispettivi impegni tecnico economici del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

ATERSIR: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per i servizi pubblici, nel seguito denominata ATERSIR, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, costituita a norma della legge 23 del 23 dicembre 2011;

Centro di Raccolta: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali custodite ed accessibili solo in orari prestabiliti;

Centro di Raccolta Rifiuti Temporaneo Week-end: è un Punto di Raccolta Temporaneo per i rifiuti Differenziati ed Indifferenziati, dove può avvenire uno stoccaggio provvisorio degli stessi.

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Comune: l'Amministrazione Comunale;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma m del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico; Frazione umida o organico: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

Gestore: il soggetto, diverso dall'Amministrazione Comunale, che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani; Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti; Piano d'Ambito: come definito dalla L.R.25/99, art 16 e 17, vi sarà un Piano di prima attivazione, seguito dal Piano di compiuta attuazione. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;

Piano per la raccolta Integrata dei Rifiuti: lo strumento con il quale la Giunta Comunale determina le modalità operative del servizio, le regole di comportamento e le specifiche in discendenza dei principi contenuti nel presente Regolamento

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il Modello Unico di Dichiarazione

Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Spazzamento delle strade: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

Utenti/Utenze: insieme dei singoli e della comunità che si avvale del servizio pubblico di raccolta rifiuti;

Art. 5

Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti

1. Preliminarmente all'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata la Giunta approva il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.
2. Il Piano per la raccolta integrata dei Rifiuti potrà essere progressivamente aggiornato e/o modificato in ragione delle problematiche e necessità emerse in fase di gestione.
3. In particolare il primo anno di efficacia del presente Regolamento dovrà costituire una prima fase di avvio utile a definire, attraverso una serie di aggiustamenti, un modello di servizio capace di modularsi in funzione delle esigenze della città.

Art. 6

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli ad uso civile abitazione ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, così come stabilito al successivo art. 7;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Ai soli fini gestionali i rifiuti urbani sono sotto-classificati in:

- a) Organici: comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta tipo da cucina bianca, cenere di legna spenta, erba in piccole quantità, fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo;
- b) Scarti vegetali in genere: comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
- c) Indifferenziati: assorbenti igienici, batufoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati, carta stagnola/alluminio se accoppiata e non separabile, e

carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti di dentifricio, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato ai Centri di Raccolta;

- d) Carta: frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, fotocopie senza parti adesive, metallo, plastica, fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti, poliaccoppiati, quali confezioni di latte, succhi, panna;
- e) Plastica: frazione recuperabile degli imballaggi, costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti quali yogurt, margarina, mascarpone, contenitori di prodotti di igiene e pulizia marchiati PET, PVC, PE, cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi di vestiti e giornali, polistirolo, piatti e bicchieri di plastica; esclusi i prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti;
- f) Vetro: barattoli, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine marchiate ACC e AL; esclusi prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti;
- g) RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari e videoregistratori e che sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Sono definiti rifiuti urbani particolari pericolosi

- a) Batterie e pile, compresi gli accumulatori per autotrazione;
- b) Prodotti farmaceutici/medicinali;
- c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T –Tossico F facilmente o estremamente infiammabili, X - irritanti;
- d) Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- e) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- f) Oli minerali usati;
- g) Oli vegetali e grassi animali esausti;
- h) Consumabili per l'informatica quali cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax e calcolatrici.

Sono rifiuti speciali, quanto alla provenienza:

- a) I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività discavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 7

Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. n. 152/2006, che dovrà fissare i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione dell'Entrata del servizio rifiuti si stabilisce:

- a) la provvisoria assimilazione ai rifiuti urbani di tutti i rifiuti qualitativamente indicati alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;
- b) l'assunzione, più in dettaglio, dei criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi commi.

Il Comune effettua in regime di esclusiva, avvalendosi del soggetto Gestore individuato da ATERSIR ai sensi della L.R. n. 23/2011, in adempimento alle prescrizioni della L.191/2009, la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art. 6;
- i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 6.

1. Al fine dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si distinguono due finalità:

- a) per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani quale assimilazione a tutti gli effetti;
- b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani quale assimilazione ai soli fini dello smaltimento.

2. Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A) del D.Lgs n. 152/2006. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:

- a) attività agricole e agroindustriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs 152/2006;
- b) attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) del D.Lgs 152/2006;
- c) attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D.Lgs 152/2006;
- d) attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D.Lgs 152/2006, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lettera h) del D.Lgs 152/2006 e D.P.R. 254/2003.
- e) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs 152/2006, derivanti da lavorazioni industriali, prodotti cioè nelle sale di lavorazione degli impianti industriali.

3. La Giunta Comunale, nell'ambito del "Piano per la Raccolta integrata dei rifiuti", identificherà ulteriori disposizioni di dettaglio o elencazioni idonee a favorire una più chiara e regolata gestione dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri dettati dal presente articolo e tenuto conto delle implicazioni economico- finanziarie nonché della ricaduta sulla gestione delle entrate, con particolare riferimento:

- a) ad un elenco di rifiuti da prendersi a riferimento ai fini dell'assimilazione;
- b) all'assimilabilità o meno dei rifiuti derivanti da attività agricola;
- c) all'assimilabilità o meno dei Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili;
- d) all'assimilabilità o meno dei rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extrasessantennale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili;
- e) all'assimilabilità o meno dei rifiuti nel settore delle attività agroindustriali;
- f) alle caratteristiche dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- g) alla gestione dei "Rifiuti Inerti ed Amianto".

4. Sono esclusi dall'assimilabilità i seguenti rifiuti nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.

5. Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ovvero all'esterno del territorio comunale.

6. Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc. derivanti da attività agricole, ed i rifiuti prodotti in sedi diverse da quella per la quale si applica la tariffa per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

7. Criteri quantitativi: fermi restando i criteri qualitativi sopra descritti, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:

- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs.152/2006;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale di cui agli artt. 200,201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/2006;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

Saranno pertanto assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti con valori di produttività specifica in relazione alla superficie destinata all'attività, come di seguito definiti:

- a) i valori di produttività specifica, espressi in $\text{kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$ di rifiuti prodotti per le attività di cui ai punti precedenti, in corrispondenza e al disotto dei quali i rifiuti speciali, intesi come somma, si intendono assimilati agli urbani in quanto il loro conferimento al pubblico servizio risulta compatibile con le caratteristiche dello stesso, è stabilito in $10 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$. Tale produttività dovrà essere comunque correlata alla produttività giornaliera, ovvero sarà correlata la produttività specifica giornaliera rispetto alle effettive capacità organizzative del servizio di smaltimento. Ove non sia possibile determinare il quantitativo prodotto in maniera puntuale (con pesatura o sistema analogo) si farà riferimento alla derivazione del quantitativo parametrico ottenuto applicando alla superficie gli indici di produzione quantitativa K_c e K_d determinati dal DPR 158 del 1999 ovvero gli indici di commisurazione da determinarsi con il decreto ministeriale da emanarsi a norma del disposto dell'articolo 14 comma 12 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011. Il Comune si riserva la possibilità di recepire o commissionare lo studio per l'adozione di indici di produttività specifica territoriali, ossia derivati, con metodo scientificamente valido, mediante lo svolgimento di campagne mirate di campionatura;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.

8. Il Comune ed il Gestore potranno effettuare procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate anche su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla scarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa;
- con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti

9. La procedura di accertamento è coordinata dal Gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile.

Art. 8
Entrate del servizio rifiuti

1. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dal Comune con il gettito di entrate istituite a norma della legge tempo per tempo vigente, riservandosi di compiere la scelta gestionale più efficace e proficua per l'Ente.
2. Il Comune persegue l'obiettivo programmatico della copertura integrale dei costi del servizio.
3. La regolamentazione dell'entrata per la copertura dei costi del servizio è determinata, oltre che direttamente dalla norma di legge, con separato regolamento comunale.
4. Il Gestore deve fornire al Comune le informazioni necessarie alla definizione del piano tariffario in tempo utile per consentire la regolare valutazione istituzionale e l'adozione degli atti previsti dalla norma, nonché ogni dato di dettaglio che il Comune consideri necessario per pervenire alla determinazione tariffaria.
5. Ogni determinazione concernente l'applicazione dell'entrata (natura tributaria o patrimoniale, previsione di eventuali riduzioni o maggiorazioni - ove previste dalla norma -, scelta dei criteri di attribuzione dei costi e degli indici di commisurazione o aspetti consimili) è esercitata con l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'entrata.

TITOLO II

Modalità di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati e della raccolta differenziata

Art. 9
Definizione e criteri generali del conferimento

Il presente Titolo disciplina le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata, effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema domiciliare "porta a porta".

Art. 10
Competenze del Comune

La Giunta Comunale approva specifici Piani per la Raccolta Integrata dei Rifiuti ed attiva lo smaltimento degli stessi avvalendosi in regime di esclusiva, del Gestore individuato dall'ATERSIR.

1. Il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti approvato dalla Giunta comunale definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b) definire le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione

di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali e delle piazzole, ove presenti;

- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
- f) promuovere il valore del principio della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, nonché il senso civico della cittadinanza.
- g) Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito accordo tecnico prestazionale.
- h) Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di vigilanza e impulso del Comune finalizzato alla migliore e più efficiente organizzazione del servizio reso dal Gestore.
- i) definire le tipologie di rifiuti raccolti in maniera differenziata nel Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.

2. Ai fini del presente Regolamento il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti riguarderà i:

- a) rifiuti urbani interni,
- b) rifiuti urbani interni intesi quali beni ingombranti e durevoli,
- c) rifiuti urbani esterni,
- d) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali,
- e) spazzamento e lavaggio stradale,
- f) rifiuti abbandonati,
- g) rifiuti urbani particolari,
- h) rifiuti da raccolte differenziate,
- i) rifiuti speciali assimilati,
- j) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

3. La Giunta Comunale potrà altresì approvare, nelle forme previste dalla legge, ulteriori progetti integrati di gestione di tipologie di rifiuto costituenti ai sensi di legge competenza facoltativa del Comune.

Art. 11

Competenze del Gestore

- 1) Al Gestore compete la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani con riferimento al mero smaltimento e la pulizia delle aree pubbliche.
- 2) Il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
- 3) Il Gestore recepisce il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti e in accordo con la Giunta Comunale, previa verifica dell'ATERSIR, definisce, le modalità di erogazione dei servizi di raccolta, di trasporto, di smaltimento e di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) proporre eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b) fornire per ogni utenza idoneo numero dei contenitori e/o sacchi necessari per il conferimento dei rifiuti;
 - c) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;

- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - e) promuovere azioni volte alla riduzione dei rifiuti nonché ad incentivare la raccolta differenziata.
 - f) istituire, qualora si reputi opportuno, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modifiche,
4. Il Gestore è tenuto a presentare all'ATERSIR ed al Comune entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione contenente i risultati dei dati quantitativi e statistici dei rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente, nonché il rendiconto economico della gestione redatto in modalità utile a consentire al Comune di valutare l'incidenza economica di ogni singola componente di costo, avuto riguardo alle distinte voci dettagliate nel DPR n. 158/1999, ovvero alle voci di componente di costo che verranno determinate con il regolamento da emanarsi a norma del disposto del comma 12 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.
5. Il Gestore è comunque tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza che il Comune ritenga utile acquisire.

Art. 12

Modalità di raccolta

1. La raccolta differenziata dei rifiuti é istituita in tutto il territorio del Comune secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006.
2. La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune e da ATERSIR anche su proposta del Gestore del servizio, tramite le seguenti forme:
 - a) Raccolta domiciliare "porta a porta";
 - b) Raccolta con contenitori stradali;
 - c) Raccolta nel Centro di raccolta;
 - d) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti
 - e) Raccolta nel Centro di Raccolta Rifiuti Temporaneo Week-end
3. Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore.
4. Al fine di non gravare sul traffico urbano l'attività di raccolta è svolta, preferibilmente, negli orari serali.

Art. 13

Gestione delle tipologie di raccolta differenziata

1. Le tipologie e le quantità di raccolta differenziata sono individuate al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la possibilità di modificarne il numero e la modalità di esecuzione delle stesse da parte dell'ATERSIR ed in accordo con il Comune.
2. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ATERSIR, in accordo con i Comuni, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
3. In caso di modifiche delle modalità di raccolta il Gestore converrà con il Comune le opportune modalità divulgative al Piano di Gestione integrata dei rifiuti.

Art. 14

Luogo di detenzione del rifiuto

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire all'interno dei locali o aree in proprietà o in uso della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti

urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

2. La custodia e pulizia dei contenitori, forniti all'utenza dal Gestore, è a carico degli utenti, fatta eccezione per quelli stradali destinati alla raccolta del vetro.

Art. 15

Raccolta domiciliare "porta a porta"

1. Per raccolta domiciliare "porta a porta" s'intende l'operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito.
2. Il servizio domiciliare "porta a porta" di raccolta dei contenitori e sacchi verrà eseguito obbligatoriamente nella giornata prevista in calendario, debitamente fornito a tutti gli utenti.
3. Gli orari, i giorni e le frequenze di raccolta verranno stabilite di concerto tra il Comune, l'ATERSIR ed il Gestore, attraverso il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.
4. Di tale Piano ne deve essere data debita comunicazione agli utenti del territorio mediante un calendario delle raccolte.
5. Il conferimento dei rifiuti contenuti in sacchetti/contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto, sarà regolato dalle seguenti direttive:
 - a) la raccolta domiciliare porta a porta prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati dal Gestore di concerto con il Comune e comunicati all'utente.
 - b) il punto di prelievo è di norma individuato davanti all'accesso dello stabile, all'esterno delle recinzioni lungo il marciapiede o lungo la strada, salvo casi particolari.
 - c) gli addetti al prelievo dei contenitori o sacchi potranno accedere all'interno di aree private in casi particolari definiti attraverso il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.
5. Nel caso in cui le proprietà non acconsentano al transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata il Gestore provvederà ad individuare punti di raccolta sulla viabilità pubblica.
6. Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto.
7. I sacchi o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo l'orario stabilito.
8. Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle raccolte individuate dal Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.
9. Allo scopo di disciplinare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Dirigente competente potrà adottare appositi e motivati atti.
10. Previa autorizzazione del Gestore e dell'Amministrazione Comunale, per le utenze di tipo condominiale o collettivo, i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori, che dovranno poi essere portati nella parte antistante la recinzione secondo le modalità operative stabilite attraverso il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.

Art. 16

Area di espletamento e organizzazione della raccolta

1. I limiti della zona di raccolta coincidono con il perimetro del territorio comunale. Il servizio potrà essere esteso ad utenti dei comuni confinanti, ubicati in aree limitrofe, qualora vengano presi accordi tra i Comuni al solo fine di una più efficiente gestione localizzata del servizio. Potranno inoltre essere escluse aree all'interno del territorio comunale adiacenti ad altri Comuni qualora, per motivi logistico-operativi, sia più funzionale la raccolta da parte del Comune limitrofo.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi per i quali risulti all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della relativa strada di accesso
3. I Piani per la Raccolta Integrata dei Rifiuti suddivideranno il perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere differenziati tra loro. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
4. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo il calendario del servizio porta a porta.

Art. 17

Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Devono essere temporaneamente conservati dal produttore negli appositi contenitori forniti dal gestore, per essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario, i rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari;
2. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani:
 - a) rifiuti urbani ed assimilati che sono oggetto di raccolte differenziate;
 - b) rifiuti urbani particolari, come definiti all'art.6..
 - c) rifiuti ingombranti;
 - d) rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità, che il produttore deve smaltire a propria cura e spese;
 - e) sostanze liquide;
 - f) materiali accesi;
 - g) materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta quali grossi materiali metallici e materiali edilizi.
3. Al fine di favorire il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al punto b), i produttori, gli importatori, i distributori e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 152/2006. In particolare i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente se lo stesso ha aderito ad apposito accordo di programma o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio. In tal caso il rivenditore, cui è pagato il contributo per il conferimento in discarica direttamente dal produttore, non ha titolo, per tali frazioni di rifiuti, a richiedere agevolazioni economiche a valere sull'entrata comunale per il servizio rifiuti.

Art. 18

Raccolta "porta a porta" del rifiuto indifferenziato

1. Per rifiuto indifferenziato si intende la frazione residua che non possa essere ricompresa nelle raccolte differenziate.
2. E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati

frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

3. Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
4. E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Art. 19

Raccolta differenziata porta a porta dell'organico

1. Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti
2. Il conferimento del rifiuto organico deve avvenire in appositi contenitori forniti dal Gestore.

Art. 20

Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del "porta a porta" e sistemati esternamente secondo le modalità previste dal calendario di raccolta fornito ad ogni utenza, negli appositi sacchi forniti dal Gestore e/o in fascine.

Art. 21

Compostaggio domestico

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti da smaltire è' consentito il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti, attraverso il riciclaggio presso le aree private scoperte dell'utente, degli scarti organici domestici e dei rifiuti vegetali del giardino.
2. Il compostaggio domestico non è consentito nel caso di attività di ristorazione e attività agroalimentari.

Art. 22

Raccolta differenziata "porta a porta" della plastica

1. Il conferimento della plastica deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore.
2. Sono comunque esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati con i simboli: T, T+, F, F+, Xn, Xi, C, O, N.

Art. 23

Raccolta differenziata "porta a porta" della carta

1. Il conferimento della carta deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai sacchi.

Art. 24

Raccolta differenziata "porta a porta" del cartone

1. La raccolta del cartone è prevista per le sole attività produttive, artigianali e commerciali. Il conferimento dovrà avvenire sistemando il cartone, debitamente legato, collocandolo esternamente sulla strada nella giornata prevista per la raccolta.

Art. 25

Raccolta differenziata mediante contenitori stradali del vetro

1. Per la raccolta del vetro, delle lattine di alluminio, dei contenitori e barattoli in banda stagnata e vaschette in

alluminio è previsto l'impiego di contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale, il cui numero e quantità sono definite dal Gestore in accordo con il Comune.

2. I grandi quantitativi ed i rifiuti di grandi dimensioni dovranno essere conferiti a cura degli utenti al Centro di Raccolta.

3. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune o al Gestore eventuale motivata richiesta in tal senso. E' altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori.

Art. 26

Raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuto

Altre tipologie e modalità di raccolta saranno definite dal Comune in accordo con il Gestore e comunicate ai cittadini attraverso il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti

Art. 26.bis

Centro di Raccolta (Ex Stazione Ecologica)

E' l'impianto istituito ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/7/94 n. 27 e gestito ai sensi del D.M. 08.04.2008 e ss.mm.ii., presidiato nelle fasi di operatività da personale addetto, allestito per il raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti da cittadini ed eventuali aziende locali (per rifiuti assimilati) prima del trasporto agli impianti di smaltimento e recupero.

Il Centro di Raccolta, così come definito dalla Deliberazione Consigliare n.°67 del 27.10.2011, è ubicato a Zola Predosa in via Roma n. 65 e su di esso è adottato uno specifico Regolamento.

Art. 26.ter

Centro di Raccolta Rifiuti Temporaneo Week-end

E' un Punto di Raccolta Temporaneo per i rifiuti Differenziati ed Indifferenziati, dove può avvenire uno stoccaggio provvisorio degli stessi. Il Punto di Raccolta Temporaneo potrà essere aperto ai cittadini nel periodo del fine settimana (Weekend). I cittadini durante la fase del conferimento saranno coadiuvati da personale qualificato che avrà inoltre il compito di presidiare l'area durante l'orario di apertura e di mantenerla pulita.

All'interno dell'area potranno essere collocati diversi contenitori a seconda della tipologia dei soli rifiuti conferibili di seguito evidenziati: rifiuti ingombranti, scarti verdi, Ræe non pericolosi, imballaggi in plastica, carta, organico, rifiuti indifferenziati.

I cittadini durante la fase del conferimento saranno coadiuvati da personale qualificato che avrà inoltre il compito di presidiare l'area durante l'orario di apertura.

Nelle giornate di chiusura l'Ente Gestore provvederà al recupero e trasporto in idonei impianti dei rifiuti o dei prodotti temporaneamente stoccati, evitando così promiscuità all'interno della stessa area entro le 48 ore previste, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 152/06

Le modalità di gestione del Centro di Raccolta Rifiuti Temporaneo Week-end saranno approvate dalla Giunta comunale nell'ambito del "Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti" e potrà essere progressivamente aggiornato e/o modificato in ragione delle problematiche e necessità emerse in fase di gestione.

Art.27

Conferimento e raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e F, lampade al neon, tubi catodici, di

provenienza domestica, devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nel Centro di Raccolta o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 28

Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

1. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità, dovranno obbligatoriamente definire con il Comune e il Gestore la soluzione più idonea al loro smaltimento.
2. I produttori di rifiuti assimilati agli urbani per qualità possono conferire i rifiuti al servizio pubblico entro i limiti quantitativi di ricettività indicati dal presente regolamento. La frazione eccedente tale limite dovrà essere smaltita a cura e spese del produttore, nel rispetto di ogni disposizione vigente. In tal caso il produttore potrà richiedere il riconoscimento di uno sconto o agevolazione in sede di pagamento dell'entrata comunale, attenendosi alle indicazioni del regolamento di applicazione dell'entrata.
3. E' possibile raggruppare i rifiuti speciali assimilati in due classi:
 - a) rifiuti che possono essere agevolmente avviati alla raccolta differenziata, al riciclaggio, al recupero, al riuso ovvero rifiuti per i quali esistono Consorzi Obbligatori a tal scopo istituiti;
 - b) rifiuti di difficile raccolta differenziata o per i quali non esistono soluzioni efficienti di riciclaggio, recupero, riuso e la cui destinazione più idonea sia lo smaltimento definitivo.
4. La classificazione dei rifiuti dipende dall'evoluzione tecnologica e dall'andamento dei mercati.
5. In caso di incertezza per la classificazione dei rifiuti secondo le due tipologie sopra evidenziate, farà testo l'esistenza di un servizio di raccolta differenziato istituito dal Comune.
6. In ogni caso la classificazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune sulla base delle informazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti che le aziende sono tenute a fornire.
7. Per i rifiuti di cui al precedente punto a) sussiste l'obbligo della raccolta differenziata, sia che il servizio venga svolto dal Comune, sia che venga svolto, per la frazione eccedente la quantità affidabile al servizio comunale, da ditta terza autorizzata alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
8. I produttori di rifiuti speciali assimilati per qualità e quantità agli urbani e rientranti nella classe a), devono effettuare direttamente il conferimento degli stessi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti secondo le modalità più avanti evidenziate.
9. Essi potranno sottrarsi all'esclusiva unicamente per le frazioni riavviate al recupero – inteso nel senso indicato all'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e relativo allegato C), fornendone, in cambio di un'agevolazione da parte del Comune, idonea documentazione. Per la frazione di rifiuti eccedente la quantità che determina la soglia di assimilazione i produttori dovranno conferire gli stessi a ditta autorizzata, potendo in tal caso richiedere una agevolazione nel pagamento dell'entrata comunale.
10. L'organizzazione del servizio pubblico sarà articolata sulla base di criteri di efficienza ed economicità secondo varie modalità che di caso in caso la Giunta Comunale individuerà come ottimali.
11. Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti a) e b) potrà aver luogo presso il Centro di Raccolta.
12. I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nelle piattaforme ecologiche perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 29

Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati saranno effettuati manualmente e con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore da parte del Dirigente competente per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quali l'accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti.

Art. 30 Recupero e smaltimento

1. Le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali, e come pianificato dall'ATERSIR.

TITOLO III

Recupero di materiali, di energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

Art. 31 Recupero di materiali e di energia

1. Il Gestore promuove idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs n.152/2006.
2. Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs n. 152/2006, alla Legge Regionale n. 27/1994 e ss.mm.ii., tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 32 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore in accordo col Comune, nuove ulteriori forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dall'ATERSIR e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico- sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'ATERSIR.

Art. 33 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:
 - a) il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro tre giorni i contenuti ai Ministri della Sanità e dell'Ambiente, restando inteso che tali forme speciali di gestione, ed hanno

efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e potranno essere rinnovate per non più di due volte;

- b) le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente alla loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 34 **Incentivi ed agevolazioni**

1. Il Piano di Raccolta Integrata dei rifiuti, verificata la copertura integrale dei costi del sistema di gestione dei rifiuti, definirà, nei limiti delle compatibilità di Bilancio, l'introduzione di forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire la riduzione delle quantità di rifiuto prodotto nonché lo sviluppo e l'incremento della raccolta differenziata. L'incentivazione potrà essere finanziata, se introdotta, a seconda delle possibilità del momento, mediante una delle seguenti forme:
 - a) trasferimento del vantaggio economico in termini di agevolazione mediante trasferimento del maggior costo a valere sulla posizione di chi abbia manifestato comportamenti di alta produzione del rifiuto e/o di bassa propensione alla produzione di rifiuti differenziati;
 - b) eventuale utilizzo di fondi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale o altri fondi di cui l'amministrazione abbia, anche eccezionalmente, la disponibilità;
 - c) gettito dell'entrata speciale prevista a fronte di servizi specifici a richiesta;
 - d) ulteriori ipotesi di sconti da applicare in base a specifiche convenzioni attivate con attività produttive/commerciali.
2. La previsione dell'applicazione di incentivi economici come anche la rappresentazione delle concrete modalità per l'accesso e la fruizione delle predette agevolazioni è materia del regolamento di disciplina dell'entrata comunale.

Art. 35 **Attività del volontariato**

1. Il Comune ed il Gestore possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto all'Art. 21 comma 4 del DLgs 22/97 e dalla normativa regionale.
2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti istituiti ai sensi delle L. 266/91 e della L.R. 37/96 che si ispirano a scopi sociali, caritativi e ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
3. Per collaborare alla raccolta le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.

Art. 36 **Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici ed olio minerale**

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.

2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie e pneumatici dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria o di un pneumatico di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato, la batteria o il pneumatico secondo le modalità di cui al presente regolamento ovvero presso il Centro di Raccolta appositamente attrezzato.

TITOLO IV

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 37 Definizione

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.
2. In particolare si fa riferimento all'Art. 6 Titolo I, punti c), d), e), f) del presente regolamento.

Art. 38 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :
 - a) aree verdi pubbliche
 - b) spazzamento e lavaggio stradale
 - c) cestini portarifiuti
 - d) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
 - e) rifiuti cimiteriali.

Art. 39 Gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di pulizia.

Art. 40 Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene disciplinata dal Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti entro i limiti di cui all'Art. 10 comma 2 del presente regolamento ed in particolare può comprendere :
 - le strade e piazze classificate comunali, compresi marciapiedi e portici;
 - le strade vicinali classificate di uso pubblico, ove esistono accordi in tal senso nello statuto del Consorzio Obbligatorio;
 - i tratti urbani di strade statali e provinciali, se all'interno del centro abitato così come definito dal Codice della Strada;
 - le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:

- essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta: cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi;
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata esui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane: caditoie, bocche di lupo, pozzetti di sedimentazione, cunette.
2. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.
 3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola zona di cui all'art. 6, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
 4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei, in orario diurno e notturno, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
 5. La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità, le modalità di espletamento sono definiti ed aggiornati tra ATERSIR, il Comune ed il Gestore.

Art. 41 Cestini portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori / cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e di utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e l'imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura salvo se espressamente concesso.
4. I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.
5. E' vietato utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

Art. 42 Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.

L'Amministrazione comunale, fermo restando gli accertamenti di cui al successivo Titolo VI, attua tutte le misure necessarie per provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, o depositati a vario titolo, su aree pubbliche comunali.

Art. 43 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 184 comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e il D.P.R. n. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 184 citato.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o

tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa quali le maniglie;
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse quali zinco e piombo.

Sempre l'art. 6 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, resti di demolizione e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere stoccato, raccolti, trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti in materia.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e resti di demolizione, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. n. 254/2003;
- c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. n. 152/2006.

Titolo V

Disposizioni particolari

Art. 44

Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti o materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 45 Terreni

non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

Art. 46
Aree occupate da mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti. Devono comunque attenersi alla separazione merceologica del rifiuto prevista dal sistema "porta a porta". Devono inoltre attenersi alle modalità di conferimento stabilite dal Gestore.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. L'occupazione di tali aree è soggetta al pagamento dell'entrata comunale per lo smaltimento rifiuti oltre al canone di occupazione.

Art. 47
Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 48
Carico e scarico merci

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento

Art. 49
Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali tipicamente inerti quali barattoli di vernice e solventi nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 50

Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, Enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo su strade, piazze pubbliche, devono richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, alla collocazione di contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, al conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta negli orari di apertura, alla pulizia di dette aree dopo l'uso.
2. Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento.
3. Gli organizzatori di tali iniziative devono comunicare al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare ed il giorno in cui i rifiuti differenziati verranno conferiti al Centro di Raccolta.
4. Il Comune, a garanzia del rispetto delle modalità di raccolta differenziata nonché della pulizia delle aree, chiederà agli organizzatori il versamento di una cauzione, calcolata in ragione dell'affluenza prevista, dell'estensione dell'area occupata e del tipo di attività previste. Tale cauzione potrà oscillare da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 5.000,00.
5. Gli organizzatori potranno inoltre richiedere l'effettuazione del servizio da parte del Gestore. In tal caso gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni con le modalità che saranno stabilite dal Comune e dal Gestore.

Art. 51

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, secondo le modalità previste dal "porta a porta".
2. Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi a quanto previsto nell'articolo precedente.

Art. 52

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

TITOLO VI

Controlli, sanzioni e disposizioni varie

Art. 53

Controllo e procedimento sanzionatorio

1. In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 25/1999 e ss.mm.ii., la Provincia e l'ATERSIR sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 e del presente Regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Locale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.
3. L'Amministrazione comunale dovrà assicurare ai predetti incaricati la corretta formazione, nonché munire i medesimi di un documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti, in osservanza dell'art. 6 L.R. Emilia - Romagna n. 21/1984
4. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.
5. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie e dagli Ispettori ambientali del Gestore, qualora venga stipulata apposita convenzione, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati. Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Locale, il quale provvederà per quanto di competenza.
6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 689/1981 e ss.mm.ii., art. 7-bis D.Lgs n. 267/2000 e dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006.
7. Rimangono valide le competenze di vigilanza sulla base di norme legislative e regolamenti in vigore per altri settori normativi.
8. Al fine di accompagnare l'utenza verso la nuova modalità di conferimento dei rifiuti porta a porta il primo Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti definirà la durata del periodo durante il quale, non saranno applicate le sanzioni previste, e gli addetti alla vigilanza svolgeranno attività di informazione sul nuovo metodo di raccolta utilizzando ogni modalità opportuna.

Art. 54

Sanzioni specifiche

1. Alle violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, sono applicate le sanzioni previste dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30 ottobre 2008, determinata nel rispetto di quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981.
2. Alle violazioni specifiche si applicano le sanzioni di cui all'allegato A): "Sanzioni per il mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte "porta a porta"

Art. 55

Divieti e obblighi

Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 192
- b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i

- rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 192,
- d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi/contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
- e) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- f) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- g) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
- i) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- j) conferire rifiuti speciali quali inerti, barattoli di vernice, solventi nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- k) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
- l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
- m) immettere nei contenitori residui liquidi;
- n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- o) spostare manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
- p) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non espressamente autorizzato;
- q) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
- r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli approvati dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l'utente usufruisca di agevolazioni economiche
- t) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
- u) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dal Comune e dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- v) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- w) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.

E' inoltre obbligo degli utenti:

- a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- b) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- c) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
- d) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- e) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco;
- f) ritirare i contenitori da parte dell'utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della propria proprietà.
- g) provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.

Fatto salvo che il fatto non comporti violazione delle norme penali, la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel successivo Titolo VII.

Art. 56

Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

1. Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e smaltimento degli stessi, dandone prova, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.
3. Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto .

Art.57

Disposizioni diverse

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO VII

Varie

Art. 58

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 59

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

**SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI NELLE RACCOLTE
"PORTA A PORTA"**

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE		Pagamento in misura ridotta
	min	max	
Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta	25,00	150,00	50,00
Non fare la raccolta differenziata	25,00	150,00	50,00
Esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	25,00	258,00	50,00
Esposizione di sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	25,00	150,00	50,00
Abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei sacchi/contenitori	25,00	150,00	50,00
Conferimento di rifiuti speciali nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	25,00	150,00	50,00
Uso di sacchi di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	25,00	258,00	50,00
Uso improprio dei sacchi e/o dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	25,00	258,00	50,00
Obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
Mancata pulizia dei punti di raccolta	50,00	150,00	100,00
Obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata	25,00	150,00	50,00
Divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico	50,00	150,00	100,00
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati.	105,00	500,00	210,00
Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, oppure presso i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso la Stazione Ecologica attrezzata	25,00	155,00	50,00
Abbandono di rifiuti	300,00	3000,00	600,00
Violare il divieto di cernita dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi	25,00	150,00	50,00
Uso improprio dei contenitori e materiali forniti	25,00	150,00	50,00
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	25,00	150,00	50,00
Conferire i propri rifiuti urbani nei cestini gettacarte stradali	25,00	150,00	50,00

Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici Sanzione amministrativa pecuniaria , fatto salvo che comporti piùgrave violazione	75,00	500,00	150,00
Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi enon ingombranti.	25,00	150,00	50,00
Mancata pulizia dei mercati.	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi enon ingombranti.	75,00	500,00	150,00
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo.	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi enon ingombranti.	75,00	500,00	150,00
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche.	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi enon ingombranti.	75,00	500,00	150,00
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico.	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi enon ingombranti.	25,00	150,00	50,00
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.	100,00	500,00	200,00
Sporco da deiezioni animali in suolo pubblico	25,00	150,00	50,00
Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico.	100,00	500,00	200,00
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi enon ingombranti.	25,00	150,00	50,00
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana.	25,00	150,00	50,00